



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

**Sezioni Unite civili**

**Udienza pubblica del 12 luglio 2022**

**Ricorso R.G. n. 22455/19; n. 3 del Ruolo**

**Relatore, Cons. Marco Rossetti**

**Ricorrenti:**

**R O**

**M M**

**Controricorrenti:**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

**Commissione dell'Unione Europea**

**Intimati:**

**M M; P M P M**

**Conclusioni del P.M.**

**IL PROCURATORE GENERALE**

Letti gli atti;

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni;

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 2420/2019 del 13 giugno 2019, ha così deciso:

"i. accerta la responsabilità di M.M. e O.R. per i fatti loro ascritti e condanna gli stessi, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili stesse, danno da liquidarsi in separato giudizio civile, come richiesto;

"ii. condanna M.M. e O.R., in solido fra loro, al pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane di una provvisionale, pari ad Euro 1.580.950,15, oltre agli interessi legali dal 30/12/2000 al saldo;

"iii. rigetta ogni altra domanda;

"iv. condanna M.M. e O.R., in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti riassumenti..."

Accertata dunque la responsabilità del M. e dell' O. "per i fatti loro ascritti", la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per la loro solidale condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili, "da liquidarsi in separato giudizio civile, come richiesto".

Ha al contempo, però, ritenuto meritevole di accoglimento "la domanda di concessione di una provvisionale [ex art. 539 c.p.p.](#)", rispetto a un danno da commisurarsi nella "differenza tra il dazio agevolato pagato e il dazio evaso per il quantitativo di banane importate (5.741,76 t)", ciò però unicamente a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane, in mancanza di prova del danno subito dalla Comunità Europea.

Ha quindi valutato congruo l'ammontare della provvisionale richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane, pari ad Euro 1.580.950,15, considerando che "il dazio evaso corrisponde ad almeno Euro 3.801.045,12 (pari alla differenza tra il dazio agevolato di ECU 75/t e il dazio dovuto pari ad ECU 737/t in relazione alle tonnellate di banane in contestazione, 5.741,76)".

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi, in ordine cronologico, O.R., con otto mezzi, e M.M., con nove.

Ad entrambi hanno resistito il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), in persona del Ministro pro tempore, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, e la Commissione dell'Unione Europea, in persona del Presidente pro tempore, depositando altrettanti controricorsi, con i quali propongono anche ricorsi incidentali condizionati, entrambi con unico mezzo.

La corte, con ordinanza interlocutoria n. 38711 del 6 dicembre 2021 ha dapprima disposto la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'[art. 335 c.p.c.](#), in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, per essere gli stessi trattati unitariamente, quello depositato in data successiva dovendo considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale (v. [Cass. 03/07/1997, n. 5993](#); 23/06/1999, n. 6400; 01/12/2000, n. 15353; 20/06/2001, n. 8365; 08/03/2006, n. 4980).

Il che ha condotto la Corte ad interrogarsi su una preliminare questione relativa alla tempestività (e dunque alla ammissibilità) del secondo di esso in quanto proposto in data 11 gennaio 2020 al di là del termine fissato per la proposizione del ricorso incidentale, nella specie venuto a scadere il 26 settembre 2019, essendo stato il primo ricorso notificato in data 17 luglio 2019 (v. su tale questione [Cass. Sez. U. 25/06/2002, n. 9232](#); [Id. 20/03/2017, n. 7074](#); e succ. numerose conf.).

Il Collegio ha reputato di dovere però in quella sede accantonare detta questione, lasciandola impregiudicata alla valutazione delle Sezioni Unite, per il caso in cui si condivida, da parte del Primo Presidente, l'opportunità poi segnalata di una rimessione ad esse dei ricorsi.

Tale preliminare rilievo ha quindi consentito alla Corte di soprassedere al vaglio dei motivi dedotti a fondamento del secondo ricorso, peraltro in massima parte sovrapponibili a quelli svolti nel primo, limitandosi, in quella sede al suo esame, dunque, e a quello del corrispondente ricorso incidentale condizionato proposto dalla Commissione dell'Unione Europea.

La Corte ha quindi omesso l'esame del secondo, del quarto e del quinto motivo del ricorso principale della O. - che, se fondati, sarebbero dirimenti, in quanto attinenti all'an della pretesa risarcitoria azionata dalle amministrazioni resistenti (lasciando dunque anch'essi impregiudicati alla valutazione delle Sezioni Unite), per scorrere invece allo scrutinio degli altri motivi in relazione ai quali si prospettano questioni di massima di particolare importanza.

Detti motivi investono, sotto vari profili, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile ai fini della pronunciata condanna generica e nella parte in cui ha altresì ritenuto la sussistenza dei presupposti per la concessione di una provvisionale, provvedendo alla relativa quantificazione.

Secondo la Corte sono due di essi in particolare - il terzo e il sesto (di rilievo preliminare e assorbente rispetto al settimo e all'ottavo) - ad involgere questioni di massima di particolare importanza, peraltro a confine con la materia tributaria, con riferimento alle quali non si rinvencono precedenti specifici della giurisprudenza civile di questa Corte.

In relazione a tali questioni il Collegio ha reputato che ricorressero le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valutasse l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'[art. 374 c.p.c.](#), comma 2.

La Sez. 3 civile della Suprema Corte, con la detta ordinanza interlocutoria n. 38711 del 6 dicembre 2021 (Presid. Spirito -Est. Iannello) ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questione di massima di particolare importanza. Si chiede, in particolare, che le Sezioni Unite si pronuncino in ordine ai seguenti quesiti:

- se, ed eventualmente a quali condizioni, il danno risarcibile conseguente a illecito tributario (penale o amministrativo che sia) possa essere fatto coincidere con l'imposta evasa;

- ove si ritenga che a tal fine non basti la sola non coincidenza tra autore dell'illecito e soggetto passivo d'imposta e, comunque, in caso, quale quello di specie, di coincidenza delle due qualità nella stessa persona, quali siano le condizioni in presenza delle quali il danno risarcibile possa essere identificato o comunque parametrato all'imposta evasa;

- se, in particolare, la perdurante possibilità per l'amministrazione titolare della pretesa tributaria di esercitare i poteri di accertamento e recupero coattivo ad essa attribuiti osti di per sé a proporre ordinaria azione civile per il risarcimento del danno commisurato all'imposta o se, invece, le due tutele possano coesistere e con quali effetti;

- ove si ritenga che l'azione civile possa essere proposta, per il risarcimento del danno commisurato all'imposta evasa, nel solo caso in cui l'amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, occorrerà in tal caso ulteriormente chiarire: se e in quali casi tale impossibilità possa configurarsi; se in particolare possano a tal fine rilevare le difficoltà dell'accertamento in sede penale o amministrativa dell'illecito e il tempo per esso occorrente; su chi gravi l'onere di dimostrare la sussistenza (o, al contrario, l'insussistenza) di tale condizione;

- in ipotesi in cui si dia risposta in tutto o in parte affermativa al quesito circa la possibilità di commisurare il danno risarcibile all'imposta evasa se, trattandosi, come nella specie, di dazi doganali, il danno debba apprezzarsi - e la succedanea pretesa risarcitoria riconoscersi - in capo all'Unione Europea e, per essa, alla Commissione che ne è organo esecutivo, ovvero in capo allo Stato membro cui è attribuito il compito della relativa riscossione;

- in presenza di quali presupposti, infine, in caso di *translatio* al giudice civile ex [art. 622 c.p.p.](#), possa accordarsi la provvisoria richiesta dalle amministrazioni danneggiate al momento della costituzione di parte civile nel processo penale.

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del secondo ricorso proposto da M.M. in quanto proposto in data 11 gennaio 2020 al di là del termine fissato per la proposizione del ricorso incidentale, nella specie venuto a scadere il 26 settembre 2019, essendo stato il primo ricorso notificato in data 17 luglio 2019.

In proposito, viene il rilievo il principio di diritto secondo cui: "Atteso il principio di unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo, nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato,

devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli [artt. 333 e 371 c.p.c.](#), avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli [artt. 325 o 327 c.p.c.](#), atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 c.p.c." (così già Cass., Sez. Un., n. 9332 del 2002).

Ciò posto deve esaminarsi il terzo motivo del ricorso principale.

Esso contiene tre distinte censure.

Le prime due sono già state esaminate dalla Corte e reputate infondate.

Una terza censura investe poi la correttezza in iure della valutazione della corte di merito sul rilievo che il danno subito dalle amministrazioni richiedenti non può coincidere con il tributo evaso.

Proprio con riferimento a tale censura si pone la prima delle questioni di massima di particolare importanza per le quali è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite, sintetizzabile in buona sostanza nel chiedersi se e in qual caso il danno risarcibile conseguente a reato tributario può essere fatto coincidere con l'imposta evasa.

La Corte rileva che gli orientamenti della giurisprudenza penale della Corte muovono entrambi dalla esclusione, in via di principio, di una automatica coincidenza tra danno e imposta evasa, riconosciuta da entrambi solo in via di eccezione alla regola ove ricorrano talune condizioni, differenziandosi poi essenzialmente per il rilievo che, a tal fine, viene dal primo orientamento attribuito, dal secondo invece negato, all'ipotesi in cui autore dell'illecito sia soggetto diverso da quello passivo d'imposta.

A tal proposito la Corte osserva che una divaricazione tra autore dell'illecito e soggetto passivo d'imposta non può configurarsi, nel caso in esame, con riferimento ai dazi doganali (l'unico tributo di cui in sentenza risulta accertata l'evasione e l'unico al quale del resto fanno riferimento le statuizioni censurate).

Al riguardo occorre invero considerare che, in virtù del [D.P.R. n. 43 del 1973, art. 338](#), anche il "colpevole del contrabbando" è tenuto al pagamento dei diritti doganali, in solido con il soggetto che realizza il presupposto d'imposta (v. ex aliis [Cass. 18/10/2018, n. 26183](#): "la previsione di cui al [D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 338](#), comma 1, implica la volontà del legislatore di configurare il presupposto dell'imposta nei casi specificamente indicati nel [D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 36](#), comma 4, anche in relazione all'ipotesi in cui l'immissione in consumo della merce

avvenga in modo illecito, aggiungendo, rispetto a quanto previsto nel [D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38](#), una ulteriore soggettività passiva dell'obbligazione tributaria nel caso di condotta illecita").

L'analisi della questione (se e in qual caso il danno conseguente a reato tributario può essere fatto coincidere con l'imposta evasa) va dunque condotta con limitato riferimento all'ipotesi di coincidenza tra autore dell'illecito e soggetto passivo d'imposta.

Con riferimento alla normativa che si è succeduta nel tempo, va detto che dopo l'abrogazione dell'art. 6 della l. 30 del 1997 ad opera dell'art. 25 del d.lgs. 74 del 2000, art. 6, che stabiliva le modalità con le quali andava effettuato "il risarcimento del danno cagionato all'Erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi", ne aveva contemporaneamente validato l'esistenza e imposto una definizione legale<sup>1</sup>; la giurisprudenza di legittimità e la dottrina si sono interrogate in ordine alla natura e consistenza del "danno da evasione fiscale", non tanto ai fini della eventuale condanna al risarcimento in sede penale ex art. 185 c.p. quanto, piuttosto, in relazione, da un lato, alla applicabilità delle circostanze attenuanti speciali introdotte dal medesimo d.lgs. 74 del 2000 agli artt. 13 e 14 e comuni di cui all'art. 62 n. 6 c.p.2 e, dall'altro, all'istituto della confisca.

A tal proposito va rammentato che il d.lgs. 74/2000 agli artt. 13 e 14, nell'indicare i presupposti per la concessione delle attenuanti, non fa più riferimento ad un generico "risarcimento del danno", subordinando la concessione dell'attenuante al "Pagamento del debito tributario" (art.13) o alla "Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario" (art. 14).

Se, dunque, si pongono a confronto tali norme con la disciplina previgente, emerge, che il legislatore ha inteso riproporre quella identificazione tra danno e imposta evasa già presupposta dall'art. 6 della l. n. 30 del 1997 (o meglio dai decreti ministeriali emanati in attuazione dello stesso), prevedendo, tuttavia, che ciò accada ai soli fini della concessione dell'attenuante e non, come prevedeva l'art. 6, ogni qualvolta si faccia questione di "risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale".

Dal confronto sempre tra gli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 74 del 2000 e le disposizioni della legge delega in ordine ai criteri di delega, emerge, inoltre, che la concessione della circostanza attenuante è subordinata, non più al risarcimento del danno bensì all'estinzione del debito tributario, la quale, peraltro, può avvenire anche facendo ricorso a procedure conciliative o di adesione all'accertamento.

In altri termini, sembrerebbe restare fuori da tale necessaria equiparazione (danno= debito tributario più sanzioni ed interessi) il danno che il colpevole del reato deve risarcire al soggetto danneggiato ex art. 185 c.p.

Del resto la tematica del risarcimento del danno civile, risarcibile in sede penale ex art. 185 c.p., e quella del danno da risarcire per la concessione delle circostanze attenuanti,

risultano solo parzialmente sovrapponibili in considerazione che se, da un lato, la valutazione dell'integrale risarcimento ai fini della concessione dell'attenuante, spetta d'ufficio al giudice, indipendentemente dalle dichiarazioni della parte offesa (la quale, in ipotesi, potrebbe anche rinunciare al risarcimento) ed indipendentemente da un eventuale accordo raggiunto fra le parti ove non sia realmente soddisfacitivo, in relazione alla valutazione della pretesa risarcitoria azionata ai sensi dell'art. 185 c.p. il giudice è vincolato alla domanda svolta dal danneggiato nella costituzione di parte civile.

Come evidenziato dalla stessa ordinanza interlocutoria la giurisprudenza non risulta aver esaminato approfonditamente la questione del danno risarcibile da illecito tributario. Si rinviengono, peraltro, alcuni precedenti sia in ambito civile-tributario che in ambito penale dai quali possono trarsi elementi di valutazione al fine di risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite.

Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità civile-tributaria, sia in ordine al quesito della esistenza e consistenza di un danno da violazione della norma tributaria che in ordine al quesito relativo alla possibile coesistenza della pretesa tributaria con l'azione risarcitoria, si riscontrano - nei rari casi in cui si è affrontato il tema - posizioni diverse ma tutte riferite alla diversa ipotesi di mancata coincidenza soggettiva tra autore materiale del reato e contribuente.

Da un lato si pone il remoto precedente, citato anche dalla ordinanza interlocutoria, di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4028 del 12/07/1979 (Rv. 400519 - 01) che - nell'escludere che la pretesa di un Comune per il pagamento di una somma corrispondente ad imposta di consumo, evasa, che venga avanzata nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente, in forza di una dedotta responsabilità per fatto illecito extracontrattuale, possa essere tutelata attraverso il ricorso al procedimento ingiunzionale di cui al r.d. 14 aprile 1910 n 639 - da un lato, ipotizza la parametrabilità del danno derivante dall'illecito tributario in una somma corrispondente all'imposta evasa e, dall'altro, ammette implicitamente che tale pretesa possa coesistere con quella oggetto del procedimento tributario nei confronti del soggetto passivo d'imposta, salva la necessità che la stessa sia azionata nelle forme prescritte innanzi al giudice ordinario.

Dall'altro la più recente pronuncia della Suprema Corte Sez. 1, Sentenza n. 12066 del 27/10/1999 (Rv. 530806 - 01) che ritiene che il terzo estraneo al rapporto d'imposta, che abbia violato una norma penale tributaria, non possa essere condannato a pagare all'amministrazione finanziaria, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a quella dovuta, per il pagamento del tributo, dal soggetto passivo d'imposta, per il solo fatto di aver posto in essere la condotta incriminata, senza che l'amministrazione finanziaria abbia provato di aver emesso i necessari atti impositivi e proceduto alla riscossione del tributo nei confronti del soggetto passivo di imposta e che l'adempimento di quest'ultimo è mancato per fatto del terzo.

A quest'ultima posizione sembrano potersi ricondurre due più recenti, ma meno articolate, pronunce: Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 20823 del 26/10/2005, che in relazione ad un giudizio di opposizione avverso invito al pagamento di diritti doganali, aveva ritenuto che la radicale diversità del "petitum" in sede di procedimento

tributario, costituito dal soddisfacimento della pretesa tributaria dello Stato, ed in sede di processo penale, costituito, invece, dal risarcimento del danno provocato dal fatto costituente reato, impedisse di dare rilevanza a fini estintivi del processo tributario, ex art. 75 c.p.p., alla costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria in sede di processo penale e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20965 del 2013 che, in relazione a giudizio di opposizione ad una ingiunzione doganale emessa dall'Amministrazione finanziaria per il pagamento di diritti doganali ed IVA evasi, richiamando i principi esposti nella citata sentenza n. 20823/2005, ha evidenziando come non sia dato ipotizzare che “attraverso l'azione risarcitoria venga recuperato l'importo del tributo: l'autonomia dei titoli obbligatori che trovano fonte, rispettivamente, nell'illecito extracontrattuale (obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno) e nel fatto generatore d'imposta (obbligazione tributaria, di natura pecuniaria, avente ad oggetto il pagamento, nella specie, dei diritti doganali) è, infatti, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte”.

In ambito penale i precedenti di legittimità, risultano, invece, molto più nettamente orientati in senso negativo rispetto alle questioni poste dall'ordinanza interlocutoria. Tra i precedenti della Suprema Corte penale, infatti, solo la risalente sentenza Sez. 3, n. 5465 del 05/02/1980 Ud. (dep. 29/04/1980) Rv. 145142 – 01 sembra volere avallare una parametrabilità del danno all'imposta evasa mentre le pronunce più recenti, con motivazioni più o meno articolate, escludono l'identificazione del danno risarcibile con il tributo evaso. In particolare, Cass. sez. 3 pen. 22/04/1991, n. 5554 (imp. Luciani) nel rigettare il ricorso dell'imputato, giudicato colpevole del reato di alterazione di bolle di accompagnamento e condannato al risarcimento del danno in favore dell'Amministrazione Finanziaria costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, ha ritenuto che non fosse corretta l'identificazione, compiuta dal ricorrente, del danno risarcibile con il tributo evaso “danno che, al più, trova in questo soltanto la base per la sua concreta valutazione. A fronte di fattispecie di reato che prescindono dall'evento di evasione fiscale, il danno patrimoniale che legittima la costituzione di parte civile viene ricercato dalla dottrina nello sviamento e turbamento dell'attività della PA diretta all'accertamento tributario, nonché con l'impiego di mezzi, umani e materiali, necessari a stabilire il comportamento delittuoso ed impedire il compimento del disegno di evasione fiscale posto in itinere dal reato”. Particolare rilevanza assume, poi, Cass. pen. sez. 3, 03/02/2000, n. 536, l'unica pronuncia rinvenuta che affronta la tematica del risarcimento del danno da reato tributario alla luce della introduzione dell'art. 6 della l. n. 30 del 1997. La Corte, infatti, in tale pronuncia, all'esito di una articolata disamina anche della dottrina pronunciata in ordine all'ambito di applicazione della norma conclude nel senso che l'art. 6 prenda in considerazione tutti i reati tributari, e non solo quelli di evasione, anche se la mancata corresponsione del tributo non sia elemento essenziale della fattispecie stabilendo che, ove la “mancata corresponsione dei tributi” consegua alla commissione del reato (anche come postfactum estraneo alla fattispecie tipica), il versamento dei tributi evasi, delle sanzioni e degli interessi dovuti costituisce risarcimento del danno conseguente al reato stesso rendendo applicabile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. La Corte, tuttavia, sottolinea, come questa “determinazione tipica del danno conseguente ai reati tributari” venga stabilita normativamente in via derogatoria ed eccezionale al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale, mentre “al di là della portata applicativa della norma speciale de qua, riprendono vigore



pienamente i principi generali relativi al danno conseguente al reato tributario (ex art. 185 c.p.) e al risarcimento del danno stesso (ex art. 62 n. 6 c.p.). Il che significa che il giudice penale, se non ricorrono le condizioni dettate dall'art. 6, prima di applicare l'attenuante in discorso, dovrà anzitutto individuare il danno criminale proprio del reato tributario, cioè quale offesa al bene è insita nel reato (in genere l'offesa alla trasparenza fiscale e all'agevole accertabilità dei tributi dovuti); e dovrà, inoltre, stabilire quale danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale, sia derivato dall'offesa al bene tutelato che è implicita nella commissione del reato tributario.

In termini in parte diversi e con argomentazioni maggiormente approfondite si è, invece, espresso il più recente arresto di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014 Ud. (dep. 19/12/2014) Rv. 262360 – 01, che, con riferimento specifico al danno patrimoniale conseguente alla evasione fiscale, dopo aver precisato come la realizzazione del reato non comporti sempre ed automaticamente la sussistenza di un danno per l'amministrazione finanziaria e che, pertanto, la valutazione in ordine alla sussistenza e consistenza del danno vada effettuata in concreto ed in base alla prove offerte dalla parte civile, ha evidenziato che laddove l'imputato sia anche il contribuente, un danno patrimoniale da evasione azionabile in sede penale e pari all'imposta evasa, debba essere normalmente escluso, posto che l'amministrazione ha già un titolo e i mezzi per il recupero, anche coattivo, dell'imposta evasa.

“In via ordinaria, pertanto, deve condividersi il diverso principio, affermato dalla corte d'appello e condiviso anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, secondo cui il danno derivante all'amministrazione finanziaria dal reato tributario non coincide, almeno normalmente, col tributo evaso. Il reato può invece comportare un danno per l'amministrazione coincidente con il, o parametrato al, tributo evaso esclusivamente nell'ipotesi in cui, a causa della commissione del reato stesso, si sia verificata la conseguenza (legata al reato da nesso eziologico) che l'amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute (a titolo di tributo evaso, di interessi e di sanzioni tributarie) direttamente dal contribuente, come, ad esempio, quando il fatto reato abbia comportato l'estinzione della obbligazione tributaria, o abbia comportato un ritardo tale nell'accertamento dell'evasione da rendere impossibile il recupero del credito erariale, o in altri analoghi casi”. La Corte ha, infine, ritenuto che l'onere della prova del verificarsi del danno, nei suddetti termini, incombesse all'amministrazione tenuta a provare che in conseguenza del reato l'amministrazione stessa non abbia più la possibilità di recuperare, nemmeno coattivamente, il credito erariale dal contribuente.

Precedenti che evidenziano la fondatezza del terzo motivo posto che per l'ipotesi di autore dell'illecito coincidente con il soggetto passivo d'imposta (o con uno dei soggetti passivi) - ipotesi, come detto, prospettabile con riferimento ai dazi doganali e, dunque, la sola rilevante in questa sede – si deve normalmente escludere che la pretesa risarcitoria possa essere parametrata all'imposta evasa.

Con specifico riferimento alla fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte, in cui autore dell'illecito è lo stesso soggetto passivo d'imposta, la determinazione del danno conseguente ai reati tributari deve essere svolta ex art. 185 c.p., secondo gli ordinari canoni sanciti dal codice civile agli artt. 1223 e ss, 2043 e 2056.

Ciò posto vanno esaminate le specifiche questioni sollevate con l'ordinanza interlocutoria, sempre riferite alla medesima questione giuridica:

- “se, ed eventualmente a quali condizioni, il danno risarcibile conseguente a illecito tributario (penale o amministrativo che sia) possa essere fatto coincidere con l'imposta evasa;

- ove si ritenga che a tal fine non basti la sola non coincidenza tra autore dell'illecito e soggetto passivo d'imposta e, comunque, in caso, quale quello di specie, di coincidenza delle due qualità nella stessa persona, quali siano le condizioni in presenza delle quali il danno risarcibile possa essere identificato o comunque parametrato all'imposta evasa”.

Con riferimento a tali profili d'indagine, profili che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione funzionale, deve ritenersi, come correttamente sottolineato dalla ricordata. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014, che “il reato può invece comportare un danno per l'amministrazione coincidente con il, o parametrato al, tributo evaso esclusivamente nell'ipotesi in cui, a causa della commissione del reato stesso, si sia verificata la conseguenza (legata al reato da nesso eziologico) che l'amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute (a titolo di tributo evaso, di interessi e di sanzioni tributarie) direttamente dal contribuente, come, ad esempio, quando il fatto reato abbia comportato l'estinzione della obbligazione tributaria, o abbia comportato un ritardo tale nell'accertamento dell'evasione da rendere impossibile il recupero del credito erariale, o in altri analoghi casi”.

Con riferimento all'ulteriore profilo sollevato nell'ordinanza interlocutoria “se, in particolare, la perdurante possibilità per l'amministrazione titolare della pretesa tributaria di esercitare i poteri di accertamento e recupero coattivo ad essa attribuiti osti di per sè a proporre ordinaria azione civile per il risarcimento del danno commisurato all'imposta o se, invece, le due tutele possano coesistere e con quali effetti”; non paiono esservi ragioni ostative a tale soluzione, prescindendo, infatti, il danno dall'obbligazione tributaria, ben potrebbe l'Amministrazione finanziaria avanzare la pretesa risarcitoria contemporaneamente alla parallela procedura di riscossione.

Più problematica appare l'ulteriore questione posta all'attenzione delle sezioni unite ove si ritenga, come detto, che l'azione civile possa essere proposta, per il risarcimento del danno commisurato all'imposta evasa, nel solo caso in cui l'amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, occorrerà in tal caso ulteriormente chiarire: “se e in quali casi tale impossibilità possa configurarsi; se in particolare possano a tal fine rilevare le difficoltà dell'accertamento in sede penale o amministrativa dell'illecito e il tempo per esso occorrente; su chi gravi l'onere di dimostrare la sussistenza (o, al contrario, l'insussistenza) di tale condizione”.

Su tale profilo, come ricorda l'ordinanza interlocutoria, vi è poi certamente anche l'implicito richiamo al principio di solidarietà espresso dall'[art. 2 Cost.](#), di cui deve

ritenersi ovviamente onerata anche e in massimo grado l'amministrazione titolare del credito tributario, in relazione al quale si muove dalla premessa implicita che all'evasione può, di regola, rispondere l'azione accertativa e recuperatoria. Con la conseguenza che il mancato recupero dell'imposta evasa deve in via di principio ritenersi conseguenza di colpevole inerzia dell'amministrazione medesima, salva la dimostrazione - di cui essa rimane onerata - che "non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute (a titolo di tributo evaso, di interessi e di sanzioni tributarie) direttamente dal contribuente, come, ad esempio, quando il fatto reato abbia comportato l'estinzione della obbligazione tributaria, o abbia comportato un ritardo tale nell'accertamento dell'evasione da rendere impossibile il recupero del credito erariale, o in altri analoghi casi" (Cass. pen. 52752 del 2014, cit.).

A tal proposito va preliminarmente rammentato, in via generale, che l'ipotesi prevista dall'[art. 1227 c.c.](#), comma 1 riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso e va tenuta distinta da quella disciplinata dal comma 2 cit. articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza (cfr. [Cass. 21/01/2020 n. 1165](#)). Ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'[art. 1227 c.c.](#), comma 2 pone la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza ed impone perciò al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento. Nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, tuttavia, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr. [Cass. 30/07/2018 n. 20146](#)).

Nel caso di specie l'eventuale condotta inerte dell'amministrazione sembra correttamente riconducibile all'ipotesi di cui all'[art. 1227 c.c.](#), comma 2, dato che l'accertamento e il recupero intervengono in un momento in cui l'evasione di imposta si è già perfezionata e sono volti solo a rimediare alle conseguenze dannose già verificatesi e suscettibili di ulteriore consolidamento oltre che ad irrogare le previste sanzioni.

Tanto premesso, va nondimeno rilevato che il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali (in tema: [Cass. 25 settembre 2009, n. 20684](#); [Cass. 17 maggio 2006, n. 11498](#); [Cass. 11 febbraio 2005, n. 2855](#)).

Ne deriva che appare necessario verificare se l'attività di tempestiva riscossione risulti, nella circostanza, particolarmente grave ed onerosa.

Una convincente risposta al quesito, ai fini della valutazione dell'incidenza causale della condotta inerte della Amministrazione finanziaria sotto il profilo dell'[art. 1227 c.c.](#), si rinviene dalle valutazioni svolte dalla recente pronuncia della Suprema Corte Sez. L - Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021 (Rv. 662111 - 01) che ha cassato la

sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore, esulasse dall'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento. In particolare si legge: “Rammenta in via generale il Collegio che l'ipotesi prevista dall'art. 1227 primo comma cod.civ. riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso e va tenuta distinta da quella disciplinata dal secondo comma dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza (cfr. Cass. 21/01/2020 n. 1165). Ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227 secondo comma cod.civ. pone la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza ed impone perciò al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento. Nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, tuttavia, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr. Cass. 30/07/2018 n. 20146). Nel verificare l'esigibilità della condotta questa Corte ha in alcune occasioni ritenuto che il tempo impiegato per la tutela giurisdizionale, sia che si tratti di inerzia endo che preprocessuale, non è rilevante ai fini di una valutazione dell'aggravamento del danno nel caso in cui le norme attribuiscono poteri paritetici alle parti. In sostanza il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno sussiste quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza. Tanto premesso ritiene il Collegio che rientri tra le regole di comune prudenza di un soggetto che istituzionalmente gestisce appalti e tutte le attività ad essi connesse, ivi compresa la gestione di contenziosi sull'esatta esecuzione delle prestazioni e sulla corretta quantificazione dei corrispettivi, attivare tutti i possibili rimedi, anche giudiziari sicché la proposizione di una opposizione a decreto ingiuntivo non può essere di per sé considerata attività abnorme esorbitante l'ordinaria diligenza”.

Trasponendo tali conclusioni alla tematica in esame deve ritenersi che rientri senz'altro tra le regole di comune prudenza di un soggetto che è istituzionalmente preposto alla riscossione di tributi, porre in essere tutti i possibili rimedi per evitare che l'obbligazione di imposta rimanga inadempita, ivi inclusa la riscossione coattiva del tributo stesso a carico del soggetto obbligato e che, pertanto, ove tale attività non sia stata – colpevolmente, in quanto in violazione di specifiche norme di legge - posta in essere non vi è spazio per il riconoscimento di un danno risarcibile essendo il pregiudizio imputabile all'amministrazione finanziaria stessa.

La quinta questione è nel caso concreto assorbita, in quanto il suo esame era subordinato al rigetto del terzo motivo; a tale problematica si ritiene comunque opportuno fornire una risposta, trattandosi di questione di massima di particolare importanza, oltre che inedita nel panorama giurisprudenziale noto.

Una volta ammesso che il danno risarcibile possa essere identificato con (o comunque parametrato) all'imposta evasa nel solo caso in cui l'amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, si tratta di stabilire se in tal caso detto danno e la conseguente pretesa risarcitoria debbano essere riconosciuti in capo all'amministrazione finanziaria nazionale o alla Commissione Europea quale organo esecutivo dell'Unione Europea.

Sul tema, nell'assenza di precedenti pronunciamenti specifici, il punto di partenza non può che essere la ricostruzione della normativa nazionale ed europea in ordine alle obbligazioni doganali e l'analisi della definizione normativa del concetto di “risorse proprie dell'Unione Europea” e di “interessi finanziari dell'Unione”.

La normativa attualmente in vigore è contenuta nei seguenti atti: Regolamento CEE n. 2913/1992 del 12 ottobre 1992 istitutivo del «Codice doganale comunitario» (CDC); la nuova versione di cui al Regolamento CEE 2700/2000 del 16 novembre 2000 nonché il Regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio 1993 che contiene le pertinenti norme di attuazione (DAC); la “modernizzazione” del CDC è stata affidata al Regolamento 450/2008 del 23 aprile 2008, già destinato ad entrare in vigore non oltre il 24 giugno 2013, e rifiuto, prima della sua scadenza prorogata, nel Regolamento 952/2013 del 9 ottobre 2013 istitutivo del Codice Doganale dell'Unione (CDU, c.d. “Codice di rifusione”) divenuto operativo dal 1 maggio 2016. Il Regolamento delegato n. 2446/2015 del 28 luglio 2015 ed il Regolamento di esecuzione 2447/2015 del 24 novembre 2015 si occupano, poi, delle modalità attuative ed applicative del CDU specificandone le disposizioni. Infine, il Regolamento delegato transitorio 341/2016 stabilisce le misure transitorie fino a quando non siano resi operativi i sistemi elettronici di scambio ed archiviazione dati.

Principio cardine del Bilancio generale dell'Unione europea è l'adozione di un sistema di finanziamento autonomo e diretto attraverso le c.d. “risorse proprie”, in attuazione al disposto dell'art. 201 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957. A seguito della decisione 70/243 del Consiglio del 21 aprile 1970, è stato sostituito il sistema di contribuzione di ciascuno Stato (in conformità ad una ripartizione percentuale) con la previsione di risorse proprie dell'Unione europea, che rappresentano entrate autonome rispetto alle finanze degli Stati membri, come previsto dall'art. 269 del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'art. 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

La materia delle “risorse proprie” è attualmente disciplinata: dal Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione n. 88/376/CEE, Euratom; regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità; dal Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

La Decisione del Consiglio 94/728/CE, Euratom, come, ricordato nell'ordinanza interlocutoria, è stata abrogata dalla Decisione del 29/09/2000 n. 597 Articolo 10, ma

vigente fino al 1 gennaio 2002 ed è dunque applicabile al caso di specie, *ratione temporis*.

Complesso sistema normativo dal quale si desume che i dazi doganali costituiscono risorse proprie della Comunità Europea (art. 2 lett. b) Decisione del Consiglio del 31/10/1994 n. 728); che lo Stato membro si limita a riscuotere le risorse proprie comunitarie conformemente alle disposizioni nazionali, limitandosi a trattenere “a titolo di spese di riscossione” il 10% degli importi da versare (art. 2 lett. d) Decisione del Consiglio del 31/10/1994 n. 728); che lo Stato membro è tenuto a riscuotere le risorse proprie ed a metterle a disposizione della Comunità inserendole in una separata contabilità delle risorse proprie (art. 6, paragrafo 1, ed art. 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1552/89, il cui testo corrisponde a quello dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 1150/2000); che lo Stato membro è dispensato dal mettere a disposizione delle Comunità Europee le risorse proprie di queste, solo nel caso in cui la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore o per motivi non imputabili allo Stato membro; che ove lo Stato membro provveda in ritardo a mettere a disposizione le risorse proprie è tenuto al pagamento di un interesse di mora il cui tasso aumenta all'aumentare del ritardo (art. 11 del Regolamento n. 1552/89) ; che ove lo Stato membro che si astenga dall'accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie e di mettere il relativo importo a disposizione della Commissione, senza che ricorra una delle ipotesi di dispensa, viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della normativa comunitaria e, segnatamente, degli artt. 2 e 8 della decisione 94/728, sostituita con la decisione 2000/597/CE (art. 17 del Regolamento n. 1552/89).

Principi che sono stati più volte affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in decisioni che hanno sempre ribadito che gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore oppure quando risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non possono essere loro imputati.

Sulla scorta di tale ricostruzione sistematica la Corte ha, in molteplici occasioni, ritenuto la responsabilità dello Stato membro (e tra questi quella dello Stato italiano) in relazione alla omessa o tardiva messa a disposizione delle risorse proprie precisando, altresì, che se, da un lato, “il mancato rispetto di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi” (Ex multis CGUE sentenza 18 ottobre 2007 nella causa C-19/05; CGUE sentenza del 15 novembre 2005, causa C-392/02), dall'altro, ove la perdita di risorse proprie tradizionali dell'Unione vi sia stata e sia conseguenza illecita di una violazione del diritto dell'Unione, “tale perdita deve essere compensata da un'altra risorsa propria, oppure da un adeguamento delle spese” e che pertanto, lo Stato membro che è responsabile nei confronti dell'Unione è tenuto a compensare la perdita di risorse proprie che ne deriva maggiorato degli interessi di mora atteso che la sola compensazione dell'importo dei dazi doganali che non hanno potuto essere riscossi non può essere sufficiente a eliminare le conseguenze illecite (CGUE sentenza del 31 ottobre 2019, causa C- 395/17).

In generale, poi, si è ritenuto che se un errore commesso dalle autorità doganali di uno Stato membro ha come conseguenza la mancata riscossione delle risorse proprie dell'Unione, tale errore non può rimettere in discussione l'obbligo dello Stato membro in questione di versare i diritti accertati e gli interessi di mora" (CGUE sentenza dell'8 luglio 2010, causa C-334/08) ed, anche, che il rischio dell'impossibilità di recuperare l'obbligazione doganale, costituente risorsa propria della Comunità, va posto a carico dello Stato membro che intraprenda tardivamente le azioni necessarie per il recupero dell'obbligazione stessa.

Particolarmente rilevante a tal proposito appare la decisione CGUE sentenza dell' 11 luglio 2019, causa C-304/18 che ha affermato che "poiché le autorità italiane hanno atteso l'esito del procedimento penale avviato, che si è concluso solo al termine di un periodo di sei anni dopo che l'obbligazione doganale è stata iscritta nella contabilità separata, il fatto che il recupero sia risultato impossibile è imputabile alla Repubblica italiana, di modo che la stessa non era dispensata dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione i diritti accertati. Omettendo di procedere in tal modo, la Repubblica italiana si è altresì resa debitrice degli interessi di mora".

In definitiva la disciplina dell'obbligazione doganale è volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, e tale tutela implica che, ove la perdita di risorse proprie dell'Unione europea derivi da responsabilità dei singoli Stati per colpevole mancata o tardiva riscossione delle stesse, questi continuino ad essere tenuti a mettere a disposizione del bilancio europeo gli importi corrispondenti maggiorati di interessi.

Con la conseguenza che un danno da omesso versamento di dazi doganali può apprezzarsi in capo all'Unione europea (e quindi una conseguente legittimazione della Commissione ad esercitare l'azione risarcitoria) soltanto ove possa configurarsi il ricorrere dei presupposti per la dispensa degli Stati membri dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati, ovvero se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore o per motivi non imputabili agli Stati membri.

Il medesimo danno può, invece, apprezzarsi esclusivamente in capo allo Stato italiano, in via indiretta, laddove questo sia stato considerato tenuto a mettere a disposizione dell'Unione Europea gli importi relativi alle risorse proprie di quest'ultima, nonostante non abbia potuto riscuoterli dal o dai soggetti obbligati in virtù della normativa tributaria doganale, fatta salva, ovviamente, ogni valutazione, in tal caso, in ordine alla responsabilità dell'Agente per la riscossione per la perdita definitiva del diritto di riscuotere l'obbligazione doganale.

L'ultima questione riguarda i presupposti e gli effetti per la concessione di una provvisoria.

Alla luce della pronuncia della suprema corte a Sezioni Unite n. 22065 del 28/01/2021 (per medesime considerazioni la successiva Cass. n. 1754 del 2022 che, in tema di oneri probatori precisa che: "Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento

ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 c.c., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante, che in sede di giudizio di rinvio innanzi al giudice civile, disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., vadano applicate le regole, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile), la risoluzione della questione posta dall'ordinanza interlocutoria n. 38711 del 2021 relativa ai presupposti di concedibilità di una provvisionale si rinviene nella corretta applicazione della normativa civilistica sul punto.

Il codice di rito disciplina la concessione di un provvisionale all'art. 278 a norma del quale "Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova".

Dal testuale dettato dell'art. 278 c.p.c., si evince che la condanna al pagamento di una provvisionale può essere disposta solo ove il giudice pronunci sentenza di condanna generica ed al ricorrere sia della istanza di parte che di una valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova in ordine al danno entro una certa quantità

Come ricordato nell'ordinanza interlocutoria costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che il suo contenuto sia quello di un provvedimento di condanna vero e proprio, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale (ex multis v. [Cass. 24/05/2004, n. 9996](#); 15/04/1998, n. 3800).

Una volta traslata dunque, [ex art. 622 c.p.p.](#), l'azione di danno nel giudizio civile, la stessa dovendo obbedire alle regole ed ai principi propri di questo, intanto la provvisionale può essere accordata in quanto vi sia una possa dirsi raggiunta prova del danno.

Tale valutazione deve essere svolta facendo applicazione esclusiva delle regole processuali e sostanziali del giudizio civile con la conseguenza che: il giudice deve adottare, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (Cass. civ. Sentenza n. 15859 del 12/06/2019 (Rv. 654290 - 01) Sez. 3, Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 (Rv. 655376 - 02).

Valutazione che, nel caso di specie, di danno da reato di contrabbando ex art. 292, D.P.R. cit., richiedeva, per quanto detto, la dimostrazione dei presupposti di tale



danno, dimostrazione non raggiunta alla luce della risposta che si è data al primo quesito posto dall'ordinanza interlocutoria 38711/21.

**p.q.m.**

**Il P.M. chiede dichiararsi inammissibile il ricorso di M. M.; accogliersi il terzo motivo del ricorso.**

Roma, giugno 2022.

**PER IL PROCURATORE GENERALE  
IL SOSTITUTO  
Giovanni Battista Nardecchia**